

Il reato di maltrattamenti ricorre anche se la vittima non ha un comportamento remissivo e timoroso

Cassazione penale, sez. VI, sentenza 28.02.2023, n. 08729

Il caso è quello di un uomo per il quale il Tribunale confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che applicava la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, unitamente al braccialetto elettronico, per il delitto di maltrattamenti con condotta perdurante.

Avverso tale ordinanza, tramite il difensore, proponeva ricorso il marito indagato lamentando - tra l'altro - che non poteva ritenersi sussistente il delitto di maltrattamenti in quanto la moglie non aveva mai tenuto un comportamento remissivo e timoroso nei confronti del medesimo, visto che aveva assoldato un investigatore privato, per comprovarne una risalente relazione extraconiugale, e aveva chiesto il divorzio.

La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.

Anzitutto ha ricordato che era stato accertato che l'uomo - definito da tutti violento ed irascibile - aveva usato da sempre, nei confronti della moglie, anche approfittando della fragilità della donna, condotte umilianti e sopraffattorie, sotto il profilo fisico e psicologico; con schiaffi, tentativi di strangolamento, spintonamenti, minacce di morte, tanto da avere imposto ai figli di intervenire per salvarla da gravi e continuative violenze che la vittima, negli anni, non aveva mai voluto denunciare. Il comportamento maltrattante dell'uomo era stato correttamente definito come un'"abitudine familiare", con ciò intendendo una sistematica modalità relazionale, sopraffattoria ed umiliante, nei confronti della persona offesa, manifestatasi con condotte che integravano, appunto, il delitto di maltrattamenti.

Inoltre - ha evidenziato la Cassazione - non era affatto corretto censurare il provvedimento applicativo della misura per non aver, esso, tenuto conto dell'assenza di un comportamento remissivo e timoroso della moglie nei confronti del marito, in quanto la donna aveva assunto l'investigatore privato e aveva chiesto il divorzio. Il provvedimento, al contrario, correttamente aveva fondato l'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza sulla condotta dell'indagato e non sul dato soggettivo, estraneo alla fattispecie, della reazione di chi subisce il reato.

Gli Ermellini hanno affermato che richiedere alla persona offesa del reato di maltrattamenti di tenere comportamenti di passività, soggezione, docilità e accondiscendenza, e dunque, di non reazione alle condotte umilianti e violente - al di là di non essere richiesto dalla norma e dall'imporre di non difendersi proprio rispetto ad un reato che lede un diritto umano, quale il diritto alla vita e all'integrità fisica e psichica - inverte l'oggetto dell'accertamento che viene illogicamente spostato, dalla condotta dell'autore di piegare la persona offesa proprio attraverso i maltrattamenti, all'eventuale condotta della vittima che è del tutto irrilevante.

In conclusione - si legge nella sentenza - nel caso di specie, al fine di escludere il reato, il ricorso era arrivato al paradosso di attribuire rilievo scriminante al diritto inalienabile e personalissimo della persona offesa di chiedere il divorzio dall'uomo, delle cui violenze era vittima, e di acquisire prove utili all'eventuale addebito.

SEGUE in basso TESTO SENTENZA

08729-23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 136/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

composta da

Anna Criscuolo - Presidente -
Angelo Capozzi
Martino Rosati
Paola Di Nicola Travaglini -Relatrice-
Stefania Riccio

Sent. n.sez. 81
C.C. - 18/01/2023

R.G.N.37326/22

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso l'ordinanza del 18 luglio 2022 del Tribunale di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art.
309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del Giudice per le indagini
preliminari di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento di

(omissi (omissis) alla moglie, l (omissis) con una distanza di almeno 500 metri ed applicazione del braccialetto elettronico, per il delitto di maltrattamenti, con condotta perdurante.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando i motivi enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza e alla qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 572 cod. pen. in quanto, da un lato i fatti contestati si erano esauriti in uno schiaffo nel 2022 e in una presa al collo della donna nel 2020; dall'altro i soggetti escussi nel corso dell'indagine (i figli della coppia, il genero e la nuora) non avevano descritto alcun maltrattamento, avendo escluso di avere assistito allo schiaffo (così il figlio (omissis) che, infatti, non aveva causato lesioni non rilevate nell'annotazione della polizia immediatamente intervenuta. Anche il fratello della persona offesa e la cognata, (omissis) _ (omissis) non avevano visto episodi di violenza fisica o verbale, come dichiarato in sede di indagini difensive.

Inoltre, la stessa (omissis) non aveva mai avuto un comportamento remissivo e timoroso nei confronti del marito visto che aveva assoldato un investigatore privato, per comprovarne una risalente relazione extraconiugale, e aveva chiesto il divorzio.

2.2. Il ricorso censura il provvedimento impugnato anche con riferimento alle esigenze cautelari e alla sproporzione della misura applicata stante l'assenza del rischio di recidiva visto che già da maggio 2022 il ricorrente, incensurato, aveva lasciato la casa coniugale e interrotto qualsiasi rapporto con (omissis) come confermato anche dai tre figli della coppia, né aveva mai effettuato alcun appostamento presso l'abitazione della donna, mancando video o fotografie a conferma.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primo motivo di ricorso, sui gravi indizi di colpevolezza, è generico.

2.1. Premesso che il controllo di questa Corte concerne soltanto il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze, l'ordinanza impugnata supera detto vaglio attraverso una ricostruzione, approfondita e immune da censure, delle ragioni del suo convincimento, riportando le dichiarazioni della persona offesa, (omissis) (omissis) (omissis) delle figlie e dei fidanzati di queste. Alla luce di questi elementi è stato accertato che l' (omissis) definito da tutti uomo violento ed irascibile, avesse usato da sempre nei confronti della moglie, anche approfittando della sua fragilità, condotte umilianti e sopraffattorie; sotto il profilo fisico e psicologico, con schiaffi, tentativi di strangolamento, spintonamenti, minacce di morte, tanto da avere imposto ai figli di intervenire per salvarla da gravi e continuative violenze che la donna negli anni non aveva mai voluto denunciare.

Anche il richiamo del ricorso alle dichiarazioni del figlio della coppia, (omissis) (omissis) è errato ed incompleto in quanto questi, come risulta dall'ordinanza impugnata, al di là se avesse assistito al singolo schiaffo o se questo fosse stato visibile alla polizia intervenuta, aveva testualmente riferito "in passato mio padre è sempre stato molto sgarbato con mia madre e in alcune occasioni con lei violento fisicamente... Lui spesso incurante dello stato in cui riversa mia mamma, la umiliava dando la colpa di quanto stava accadendo in famiglia non seguendo la terapia, posso affermare che lui con il suo atteggiamento contrastante è stato dannoso a livello psicologico nei confronti di mamma", confermando peraltro di avere assistito al tentativo di strangolamento del padre bloccato proprio dal suo intervento.

In questa cornice, a fronte del tentativo difensivo di parcellizzare le violenze ai soli due episodi finali più eclatanti, risalenti al 2020 e al 2022, senza menzionare quelle psicologiche, il Tribunale ha correttamente offerto una lettura complessiva del comportamento tenuto dal (omissis) descritto come "abitudine familiare", con ciò intendendo una sistematica modalità relazionale sopraffattoria ed umiliante nei confronti della persona offesa, manifestatasi con condotte che, in linea con l'indirizzo esegetico seguito in materia da questa Suprema Corte, integrano il delitto di maltrattamenti.

L'ordinanza del Tribunale di Palermo, nel rigettare correttamente il riesame di (omissis) ha ritenuto ininfluenti le dichiarazioni del fratello della persona offesa e della cognata, secondo cui la coppia appariva serena, in quanto soggetti non conviventi che, rispetto ad un delitto, quale la violenza domestica che si consuma in un contesto chiuso come, appunto, l'ambito familiare, non possono escluderne la verifica.

2.2. Infine, il ricorso mostra di non conoscere la struttura del reato di maltrattamenti allorchè censura il provvedimento per non avere tenuto conto



dell'assenza di un "comportamento remissivo e timoroso nei confronti del marito" da parte della persona offesa in quanto questa aveva assunto un investigatore privato, per comprovarne una risalente relazione extraconiugale, e aveva chiesto il divorzio.

Invero, il provvedimento impugnato fonda, correttamente, l'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza sulla condotta dell'indagato e non sul dato soggettivo, estraneo alla fattispecie, della reazione di chi lo subisce. Richiedere alla persona offesa del reato di maltrattamenti di tenere comportamenti di passività, soggezione, docilità e accondiscendenza e, dunque, di non reazione alle condotte umilianti e violente, aldilà del non essere richiesto dalla norma e dall'imporre di non difendersi proprio rispetto ad un reato che lede un diritto umano, quale il diritto alla vita e all'integrità fisica e psichica, inverte l'oggetto dell'accertamento che viene illogicamente spostato dalla condotta dell'autore, di piegare la persona offesa proprio attraverso i maltrattamenti, all'eventuale condotta della vittima che è del tutto irrilevante (Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, V., non mass.; Sez.6, n. 30340 del 08/07/2022, S., non mass.; Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M., non mass.; Sez. 3, n. 12026 del 24/01/2020 M., Rv. 278968).

Infine, nella specie, per escludere il reato, il ricorso arriva al paradosso di attribuire rilievo scriminante al diritto inalienabile e personalissimo della persona offesa di chiedere il divorzio dall'uomo delle cui violenze è vittima e di acquisire prove utili all'eventuale addebito.

3. Il secondo motivo di ricorso, concernente le esigenze cautelari, è manifestamente infondato oltre che generico.

L'ordinanza, con motivazione congrua e completa, priva di lacune o illogicità, ha confermato l'applicazione della misura di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen., con il necessario presidio del braccialetto elettronico in una logica di massima protezione della persona offesa, rilevando che (omissis) è incapace di autocontrollo ed indifferente allo stato di vulnerabilità della moglie, sostenuto da una pervicace volontà di reiterazione del delitto proprio alla luce delle modalità del fatto.

Il provvedimento, dunque, fonda correttamente la valutazione di adeguatezza della misura cautelare sul comportamento dell'indagato, sulla sua personalità, sulla gravità del fatto e sul rischio di recidiva (Sez. 6, n. 29688 del 06/06/2022, P., non mass.; Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, M., Rv.281047), come richiesto dall'art. 274 cod. proc. pen., anziché sulla mera assenza di convivenza e sul suo stato di incensuratezza che, in sé, non escludono affatto il pericolo di reiterazione.


Con riguardo, infine, all'assenza di appostamenti presso l'abitazione della donna, per assenza di video o fotografie che lo comprovino, è di tutta che si tratta di un dato del tutto irrilevante, trattandosi del doveroso rispetto della misura cautelare la cui violazione ne determinerebbe non solo l'aggravamento, ma anche la consumazione del delitto previsto dall'art. 387-bis cod. pen.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2023

La Consigliera estensora
Paola Di Nicola Travaglini



Il Presidente
Anna Criscuolo



Depositato in Cancelleria



28 FEB 2023

oggi,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Giuseppina Cirimele